



Come compilare il formulario di ricorso

I. Ciò che è utile sapere prima di compilare il formulario di ricorso

Le doglianze che possono essere esaminate dalla Corte

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è un organo giurisdizionale internazionale competente ad esaminare i ricorsi presentati da persone fisiche, da organizzazioni e da società che ritengono di aver subito la violazione di diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Detta Convenzione è un trattato internazionale mediante il quale un gran numero di Stati europei si sono impegnati a proteggere alcuni diritti fondamentali. Tali diritti sono enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli n° 1, 4, 6, 7, 12 e 13. Questi protocolli non sono stati ratificati da tutti gli Stati. La invitiamo a prendere visione dei relativi testi, che troverà in allegato.

La Corte non può esaminare qualsiasi tipo di doglianza. La sua competenza è delimitata dai criteri di ricevibilità enunciati nella Convenzione, che stabiliscono chi può adire la Corte, quando e in quali casi. Oltre il 90 % dei ricorsi esaminati dalla Corte vengono dichiarati irricevibili. È quindi importante verificare che le doglianze sollevate rispondano ai criteri di ricevibilità esposti qui di seguito.

La Corte può esaminare unicamente ricorsi che presentino i seguenti requisiti:

- le doglianze riguardano la **violazione di uno o più diritti** garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli;
- le doglianze sono **dirette contro uno Stato che ha ratificato** la Convenzione e, se del caso, il Protocollo che garantisce il diritto relativo alla violazione lamentata (*non tutti gli Stati hanno ratificato tutti i Protocolli; verificare la lista delle ratifiche sul sito internet della Corte: www.echr.coe.int/applicants*);
- le doglianze riguardano questioni che implicano la responsabilità di un'autorità pubblica (legislatore, organo amministrativo, organo giudiziario, ecc.); la Corte non tratta ricorsi diretti contro privati o contro organismi privati;
- le doglianze riguardano **atti o fatti intervenuti dopo la data di ratifica** della Convenzione o del relativo Protocollo da parte dello Stato (*vedere le date di ratifica per ogni Stato sul sito internet della Corte: www.echr.coe.int/applicants*);
- Lei è **personalmente e direttamente interessata** alla violazione di un diritto fondamentale (Lei possiede lo « status di vittima »);
- Lei ha permesso all'ordinamento giuridico interno di porre rimedio alla violazione dei Suoi diritti («esaurimento delle vie di ricorso interne»). Ciò significa che, prima di adire la Corte, **Lei deve aver presentato le stesse doglianze dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali**, ivi compresa la più alta giurisdizione, rispettando le regole nazionali di procedura, in particolare i termini di decadenza. Di contro, non è obbligatorio esercitare ricorsi privi di efficacia o le vie di ricorso discrezionali o straordinarie non facenti parte delle normali procedure di ricorso;
- il Suo ricorso è stato presentato alla Corte, completo in ogni sua parte, **entro un termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva**. Il termine di sei mesi inizia solitamente a decorrere dalla data alla quale la più alta istanza nazionale competente ha reso la sua decisione oppure dalla data alla quale tale decisione è stata notificata al ricorrente o al suo rappresentante. Laddove, per una particolare doglianza, non esista un ricorso effettivo, il

termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data dell'atto, del fatto o della decisione oggetto della doglianza. Il termine di sei mesi è interrotto unicamente dall'invio alla Corte di un ricorso completo che rispetti i requisiti di cui all'articolo 47 del Regolamento della Corte (vedere il testo pubblicato nel *Kit per i ricorrenti*). Detto termine scade l'ultimo giorno dei sei mesi, anche se trattasi di domenica o di giorno feriale. Il formulario di ricorso, nonché tutte le informazioni e i documenti richiesti, devono pertanto essere inviati alla Corte al più tardi entro l'ultimo giorno del termine di sei mesi: è quindi essenziale spedirli via posta in tempo utile;

- le Sue doglianze si fondano su solide basi desumibili da un'esposizione chiara dei fatti accaduti, corredata da documenti, decisioni, referti medici, testimonianze e altri documenti giustificativi;
- Lei è in grado di dimostrare che i fatti di cui si lamenta hanno causato un danno ingiustificabile ad un diritto fondamentale. Non è possibile semplicemente lamentarsi di un provvedimento giudiziario ritenuto ingiusto o errato. La Corte non è un giudice d'appello delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali nazionali e non può quindi annularle né modificarle;
- Le Sue doglianze non sono ancora state esaminate dalla Corte né da un altro organo giurisdizionale internazionale.

È altresì utile tener presente che la Corte riceve ogni anno diverse decine di migliaia di ricorsi e che non dispone di risorse sufficienti per esaminare ricorsi futili o ripetuti e privi di sostanza: non rientra nelle competenze di un organo giurisdizionale internazionale l'esame di questo tipo di casi, che potrebbero essere rigettati per abuso del diritto di ricorso, alla stessa stregua di quanto accade in caso di ricorsi contenenti espressioni offensive o insulti.

Un ricorso può anche essere rigettato in presenza dei tre elementi seguenti: i fatti di cui si lamenta il ricorrente non gli causano danni reali e importanti, non sollevano nessuna nuova questione relativa ai diritti dell'uomo che necessiti un esame sul piano internazionale e sono già stati esaminati da un organo giurisdizionale interno.

Al fine di ottenere maggiori informazioni su tali criteri, è possibile rivolgersi ad un avvocato oppure consultare il sito internet della Corte che fornisce informazioni sui criteri di ricevibilità e risposte alle domande più frequenti.

II. Come compilare il formulario di ricorso

- SCRIVERE IN MANIERA LEGGIBILE. È preferibile dattilografare le risposte.
- COMPILARE TUTTE LE SEZIONI CORRISPONDENTI AL CASO DI SPECIE. In caso contrario, il formulario di ricorso risulterà incompleto e non verrà portato all'esame della Corte.
- Non utilizzare né simboli né abbreviazioni: esprimersi in termini chiari utilizzando parole complete.
- UTILIZZARE UN LINGUAGGIO CONCISO.

Lingua

Le **lingue ufficiali** della Corte sono il francese e l'inglese, ma se preferisce, può rivolgersi alla Cancelleria utilizzando la lingua ufficiale di uno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Durante la fase iniziale della procedura, la Corte potrebbe anche inviare delle lettere in questa lingua. Tuttavia, nel prosieguo della procedura, cioè nel caso in cui la Corte decida di invitare il governo convenuto a presentare osservazioni scritte sulle doglianze sollevate, tutta la

corrispondenza successiva sarà redatta in francese o in inglese. In tal caso, Lei, o il suo rappresentante, dovrà utilizzare il francese o l'inglese nelle ulteriori osservazioni.

Note relative alle rubriche del formulario di ricorso

NB: affinché un formulario di ricorso venga accettato dalla Corte, è necessario compilare tutte le rubriche corrispondenti al Suo caso nel modo indicato, allegando tutti i documenti richiesti dall'articolo 47 del Regolamento della Corte.

Il formulario di ricorso – sezione per sezione

I termini utilizzati nel formulario di ricorso e nel documento «Come compilare il formulario di ricorso» sono ripresi dalla Convenzione e il mancato utilizzo del genere femminile a fianco del genere maschile non vuol significare alcun tipo di esclusione.

Spazio riservato al codice a barre

Se è già in corso uno scambio di corrispondenza con la Corte sullo stesso soggetto ed ha già ricevuto le etichette a codice a barre, ne incolli una nello spazio apposito, situato nella parte superiore sinistra della prima pagina del formulario.

A. Ricorrente (privato)

Questa sezione riguarda i ricorrenti persone fisiche e non i ricorrenti persone giuridiche, come ad esempio società o associazioni (sezione B).

1-8. Nel caso vi sia più di un ricorrente, è necessario fornire informazioni specifiche per ogni singolo ricorrente, utilizzando un foglio separato e indicando i ricorrenti in ordine numerico progressivo. Vedere anche la rubrica «Ricorsi di gruppo e molteplicità di ricorrenti» qui di seguito.

B. Ricorrente (organizzazione)

Questa sezione riguarda i ricorrenti persone giuridiche (società, organizzazioni non governative, associazioni, ecc.).

9-15. È necessario indicare i dati identificativi e di contatto dell'organizzazione ricorrente. Nel caso ve ne sia più di una, è necessario fornire informazioni specifiche per ogni singola organizzazione utilizzando un foglio separato e indicando i ricorrenti in ordine numerico progressivo.

Numero di registrazione: indicare in questa rubrica il numero d'immatricolazione, d'identificazione o d'iscrizione nel registro ufficiale, a seconda dei casi.

È altresì necessario indicare, se del caso, la data di registrazione, di costituzione o d'incorporazione dell'organizzazione, al fine di facilitarne l'identificazione.

Ricorsi di gruppo e molteplicità di ricorrenti

Se un ricorrente o un rappresentante introduce, per conto di due o più ricorrenti, ricorsi basati su fatti diversi, è necessario utilizzare un formulario di ricorso per ogni singolo ricorrente, indicando tutte le informazioni richieste e allegando i documenti relativi ad ogni ricorrente al formulario corrispondente.

Nel caso vi siano più di cinque ricorrenti, il rappresentante deve produrre, oltre ai formulari di ricorso e ai documenti, una tabella riepilogativa nella quale figurino i nomi e i dati di ogni ricorrente. Una tabella esemplificativa può essere scaricata dal sito della Corte (www.echr.coe.int/applicants).

Nel caso in cui il rappresentante sia un avvocato, questa tabella dovrà anche essere fornita in formato elettronico (CD-ROM o chiave USB).

Quando un caso riguarda un elevato numero di ricorrenti o di ricorsi, la Cancelleria può chiedere ai ricorrenti o ai loro rappresentanti di fornire il testo della documentazione relativa ai ricorsi per via elettronica o secondo modalità diverse. La Cancelleria può altresì formulare ulteriori richieste volte a facilitare il trattamento rapido ed efficace dei ricorsi.

Il mancato rispetto delle istruzioni della Cancelleria su forma e presentazione dei ricorsi di gruppo o presentati da più ricorrenti potrebbe avere come conseguenza il non esame dei ricorsi da parte della Corte (vedere articolo 47 § 5.2 del Regolamento della Corte).

C. Rappresentante/i del ricorrente

Rappresentante non avvocato

16-23. Alcuni ricorrenti possono decidere di non prendere parte alla procedura o possono non essere in grado di farlo, ad esempio per motivi di salute o di incapacità. In questi casi, possono farsi rappresentare da un'altra persona, ancorché priva di formazione giuridica. Ad esempio, un genitore può rappresentare il proprio figlio; un tutore, un membro della famiglia o un partner può rappresentare una persona che, per motivi pratici o medici, ha difficoltà a prendere parte alla procedura (ad esempio, un ricorrente ricoverato o detenuto). In questi casi, sarà necessario indicare i motivi della scelta fatta o le relazioni che legano ricorrente e rappresentante, nonché l'identità di quest'ultimo e i suoi dati.

Rappresentante ufficiale o persona legittimata ad agire per conto di un'organizzazione ricorrente

16-23. Un'organizzazione ricorrente deve agire tramite una persona con la quale la Corte può corrispondere, ad esempio il responsabile di una società, il presidente o il direttore. Nella misura del possibile, questa persona deve fornire la documentazione attestante la fonte del suo diritto ad agire per conto dell'organizzazione.

Avvocato

24-30. È necessario indicare nome, cognome e dati completi dell'avvocato che rappresenta il ricorrente dinanzi alla Corte. Al momento dell'introduzione del ricorso, anchorché possa essere utile, non è obbligatorio avvalersi di un avvocato. Il ricorrente viene informato allorché la procedura raggiunge una fase in cui l'assistenza di un avvocato è necessaria. In questa fase, dopo che la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al governo convenuto per sollecitare le sue osservazioni scritte, il ricorrente può ottenere un contributo per le spese legali nel caso in cui non disponga di mezzi sufficienti per farvi fronte e qualora la concessione di tale aiuto sia ritenuta necessaria per il corretto svolgimento della procedura. In tal caso, il ricorrente ne verrà informato in tempo utile.

Procura

31. Il ricorrente persona fisica deve firmare una procura che autorizzi il rappresentante ad agire in suo nome e conto, tranne il caso in cui egli sia impossibilitato a firmare perché, ad esempio, minorenne, interdetto o incapace. Il rappresentante che non sia un avvocato, che dia incarico ad un avvocato di agire in nome e per conto del ricorrente impossibilitato a firmare, deve firmare la procura a nome del ricorrente.

31. Il rappresentante dell'organizzazione ricorrente deve firmare la procura al fine di autorizzare l'avvocato ad agire per conto dell'organizzazione.

32. La data da indicare in questa rubrica è quella alla quale il ricorrente persona fisica o il rappresentante dell'organizzazione ricorrente firma la procura.

D. Stato/i contro il/i quale/i è diretto il ricorso

33. Selezionare la casella (o le caselle) corrispondente/i allo/agli Stato/i contro il/i quale/i è diretto il ricorso.

Si tratta dello Stato o degli Stati che il ricorrente ritiene responsabile/i dei fatti oggetto del ricorso. Non dimenticare che le doglianze sollevate dinanzi alla Corte possono essere dirette unicamente contro gli Stati elencati nel formulario di ricorso: si tratta degli Stati che hanno aderito al sistema della Convenzione.

E., F. e G.: Oggetto del ricorso

34-40. Utilizzare uno stile conciso. Fornire le informazioni essenziali relative al caso oggetto di ricorso, indicando fatti e decisioni pertinenti nonché la maniera in cui i Suoi diritti sono stati violati. Non menzionare né circostanze irrelevanti né questioni secondarie. Non inserire lunghe citazioni. È sempre possibile rinviare a documenti allegati. I fatti e le doglianze relativi al Suo caso devono essere inseriti nello spazio previsto a tal fine all'interno del formulario di ricorso, affinché la Corte possa stabilire natura e oggetto del ricorso senza doversi riferire ad altri documenti.

I ricorrenti possono allegare al formulario di ricorso integrazioni relative ai fatti e alle doglianze, purché non superino le 20 pagine (escluse le decisioni e i documenti allegati). Si noti che, qualora un caso venga comunicato al governo convenuto per sollecitare le sue osservazioni, il ricorrente è invitato a rispondervi in maniera dettagliata.

Tutte le osservazioni dovranno:

- essere perfettamente leggibili,
- se dattilografate, essere redatte con carattere non inferiore a 12 nel corpo del testo e 10 nelle note in calce,
- nel caso di allegati, utilizzare il formato A4 e prevedere un margine di almeno 3,5 cm,
- essere numerate in modo consecutivo e
- essere suddivise in paragrafi numerati.

In linea di principio, tutte le informazioni contenute nel formulario di ricorso e i documenti trasmessi alla Cancelleria, incluse le informazioni relative al ricorrente o a terzi, sono **accessibili al pubblico**. Inoltre, tali informazioni potranno essere pubblicate in HUDOC, la banca dati della Corte accessibile via internet, qualora siano state integrate in un'esposizione dei fatti preparata in vista della comunicazione del caso al governo convenuto, in una decisione sulla ricevibilità, in una decisione di cancellazione dal ruolo o in una sentenza. Di conseguenza, il ricorrente è invitato a fornire unicamente informazioni sulla sua vita privata o quella di terzi essenziali alla comprensione del caso.

Il ricorrente che non desidera che la sua identità venga rivelata, deve precisarlo e fornire le ragioni che giustifichino una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura. La Corte può autorizzare l'**anonimato** in casi eccezionali e debitamente motivati.

E. Esposizione dei fatti

34-36. Utilizzare uno stile chiaro e conciso. Indicare delle date esatte.

Presentare i fatti in ordine cronologico: esporre le vicende nell'ordine in cui si sono svolte.

Se le doglianze riguardano questioni diverse (ad esempio procedimenti giudiziari diversi), ogni singola questione di fatto dovrà essere presentata separatamente.

Dovrà fornire la documentazione a sostegno delle Sue argomentazioni, in particolare copia delle decisioni rilevanti e dei documenti riguardanti i provvedimenti di cui si lamenta, ad esempio un

decreto di espulsione o una decisione di allontanamento. Dovrà altresì fornire la documentazione a sostegno delle Sue doglianze (referti medici, testimonianze, trascrizioni, titoli di proprietà, rapporti di detenzione, ecc.). Nel caso risulti impossibile ottenere copia di alcuni documenti, è necessario indicarne le ragioni.

F. Esposizione della o delle violazioni della Convenzione e/o dei Protocolli lamentate, nonché delle relative argomentazioni

37. Per ogni doglianza, dovrà precisare l'articolo della Convenzione o dei suoi Protocolli da Lei invocato e spiegare brevemente in che termini tale disposizione sia stata violata.

È altresì necessario spiegare, nella maniera più precisa possibile, qual è la Sua doglianza rispetto alla Convenzione, indicando la disposizione della Convenzione invocata e spiegando in che termini i fatti esposti violino tale disposizione. Quanto precede vale per ognuna delle doglianze formulate.

Esempio:

Articolo 6 § 1: la procedura civile relativa alla mia richiesta di indennizzo è stata eccessivamente lunga poiché è durata oltre dieci anni, dal 10 gennaio 2002 al 25 aprile 2012.

G. Informazioni relative all'esaurimento delle vie di ricorso interne e al rispetto del termine di sei mesi (articolo 35 § 1 della Convenzione)

38. In questa rubrica, Lei deve dimostrare di aver dato allo Stato la possibilità di porre rimedio alla situazione da Lei lamentata prima di rivolgersi alla Corte: dovrà quindi spiegare di aver esperito i ricorsi effettivi disponibili nel paese in questione.

Per ognuna delle doglianze sollevate in virtù della Convenzione o dei suoi Protocolli, indicare:

- la data esatta della decisione definitiva, il nome dell'organo giurisdizionale e il tipo di decisione,
- le date delle decisioni degli organi giurisdizionali o istanze di grado inferiore che hanno condotto alla decisione definitiva e
- il numero di riferimento del caso nella procedura interna.

Non dimenticare di allegare copia di tutte le decisioni rese dagli organi giurisdizionali o altre istanze, procedendo da quelli inferiori a quelli superiori. È altresì necessario fornire copia delle istanze, domande giudiziali o ricorsi presentati davanti agli organi giurisdizionali, al fine di dimostrare di aver sollevato in sostanza e a tutti i livelli le doglianze in questione.

Peraltro, Lei dovrà dimostrare di aver sottoposto alla Corte ogni doglianza entro il termine di sei mesi dalla decisione definitiva resa dagli organi giurisdizionali del paese in questione relativamente alle stesse doglianze. È pertanto di fondamentale importanza precisare la data della decisione definitiva. A tale riguardo, è necessario fornire prova di quanto precede, trasmettendo copia della decisione in cui figurì la data, oppure, se non è stata ricevuta copia della decisione definitiva il giorno in cui è stata pronunciata o resa pubblica, comunicando una prova della data alla quale la stessa è stata notificata, ad esempio una prova della data di ricevimento o una copia della lettera raccomandata o della busta. Nel caso in cui non esista alcun ricorso, Lei dovrà dimostrare di adire la Corte entro i sei mesi dall'atto, dalla misura o dalla decisione di cui si lamenta, fornendo prova documentale della data dell'atto, della misura o della decisione.

39-40. Indicare se esisteva un ricorso disponibile da Lei non esercitato, precisandone le ragioni.

Potrà trovare altre informazioni utili sull'esaurimento delle vie di ricorso interne e sul rispetto del termine di sei mesi all'interno della *Guida pratica sulla ricevibilità* disponibile sul sito della Corte (www.echr.coe.int/applicants).

H. Informazioni relative alle altre istanze internazionali che stanno trattando o abbiano trattato la causa (se del caso)

41-42. Dovrà indicare se ha sottoposto le doglianze formulate nel Suo ricorso ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione, ad esempio un organismo delle Nazioni Unite quali l'OIT o il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, oppure una commissione internazionale di arbitrato. In caso affermativo, dovrà in particolare precisare di quale istanza si tratta, indicando date e dettagli di ogni procedura eventualmente condotta e delle relative decisioni adottate e fornendo copia di tali decisioni e di qualsiasi documento pertinente.

43-44. Ricorsi precedentemente introdotti dinanzi alla Corte (casi chiusi o pendenti):

È altresì necessario indicare se il ricorrente ha già adito la Corte in precedenza, precisando, in caso affermativo, il numero di ricorso. Tali informazioni sono indispensabili per consentire alla Corte di classificare, ritrovare e trattare i diversi ricorsi introdotti a nome di uno stesso ricorrente.

I. Elenco dei documenti allegati

45. Dovrà essere allegato un elenco numerato e cronologico di tutte le decisioni giudiziarie o di altra natura menzionate alle sezioni E, F, G e H del formulario di ricorso, nonché qualsiasi altro documento che Lei ritenga debba essere sottoposto all'attenzione della Corte quale elemento comprovante le violazioni della Convenzione lamentate (trascrizioni, testimonianze, referti medici, ecc.).

Dovranno essere allegate *copie* complete e leggibili di tutti i documenti.

Nessun documento verrà restituito. È quindi nel Suo interesse trasmettere alla Corte copie e non originali.

È FONDAMENTALE:

- classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,
- numerare le pagine in ordine consecutivo,
- NON spillare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo i documenti.

NB: spetta al ricorrente agire tempestivamente per ottenere le informazioni e i documenti necessari per la presentazione di un ricorso completo. Nel caso in cui dovesse mancare uno o più di tali documenti, il ricorso non sarà considerato completo e non verrà esaminato dalla Corte, salvo che venga fornita una spiegazione esauriente del motivo per cui non è stato possibile fornire i documenti mancanti.

Dichiarazione e firma

47-48. La dichiarazione deve essere firmata dal ricorrente o dal suo rappresentante. Nessuna altra persona è legittimata a firmarla.

49. Designazione del corrispondente

La Cancelleria corrisponderà unicamente con un ricorrente o un rappresentante. Nel caso in cui vi siano diversi ricorrenti che non abbiano nominato nessun rappresentante, sarà necessario designare uno di essi come corrispondente. Nel caso in cui il ricorrente sia rappresentato, la Cancelleria corrisponderà con un solo rappresentante. Così, ad esempio, un ricorrente rappresentato da più avvocati dovrà indicare il nome di colui il quale corrisponderà con la Corte.

III. Introduzione e trattamento del ricorso

A. Modalità d'introduzione di un ricorso

La Corte può essere adita unicamente per via postale (e non per telefono). Ciò significa che la versione cartacea del formulario di ricorso recante la firma originale del o dei ricorrenti e/o del o dei rappresentanti autorizzati dovrà essere inviata per posta. Un ricorso inviato semplicemente via fax non sarà considerato completo; la Corte deve ricevere l'originale firmato del formulario di ricorso. **È inutile recarsi di persona a Strasburgo per esporre il proprio caso oralmente.**

È possibile scaricare il formulario di ricorso dal sito della Corte (www.echr.coe.int/applicants).

Il formulario di ricorso deve essere inviato all'indirizzo seguente:

**Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE**

B. Trattamento del ricorso

Il fascicolo relativo ad un ricorso viene aperto e integrato con le lettere e i documenti inviati alla Corte soltanto al ricevimento di un formulario di ricorso completo corredato di tutti i documenti richiesti

All'atto del ricevimento di un formulario di ricorso, la Cancelleria della Corte verifica che esso contenga tutte le informazioni e tutti i documenti necessari. In caso contrario, il ricorrente riceverà una risposta con la quale viene informato del fatto che a causa del mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 47 del Regolamento, non è stato aperto un fascicolo e i documenti inviati non sono stati conservati. In tal caso il ricorrente ha la possibilità di introdurre un nuovo ricorso inviando un formulario di ricorso completo e corredato di tutti i documenti e le decisioni pertinenti, comprese le informazioni già inviate la prima volta.

La Cancelleria non può dare informazioni sul diritto e le leggi dello Stato contro il quale la parte ricorrente si lamenta, né fornire consulenza giuridica riguardo l'applicazione e l'interpretazione del diritto nazionale.

Al momento dell'invio di un ricorso alla Corte, conservare sempre una copia del formulario compilato e dei documenti originali. Cosicché, qualora la Cancelleria dovesse ritenere che il ricorso è incompleto, sarà più facile, introdurre un nuovo ricorso completo nel più breve tempo possibile. Non c'è nessuna garanzia che, nel caso in cui un ricorso venga considerato incompleto, il ricorrente abbia tempo sufficiente per introdurre uno nuovo prima della scadenza del termine dei sei mesi. È pertanto importante inviare un ricorso completo con tutti i documenti necessari in tempo utile.

Quando viene inviato un ricorso completo, di norma la parte ricorrente riceve una risposta della Cancelleria nella quale viene informata dell'apertura di **un fascicolo a suo nome (il cui numero dovrà essere menzionato in tutta la corrispondenza futura)**, nonché delle etichette recanti un codice a barre da utilizzare in tutta la corrispondenza successiva.

È altresì possibile che la Cancelleria richieda ulteriori informazioni o chiarimenti. È nell'interesse della parte ricorrente rispondere rapidamente alle lettere della Corte poiché i nuovi fascicoli che rimangono inattivi per un tempo superiore a sei mesi vengono distrutti. Inoltre, quando un caso è pronto a essere esaminato dalla Corte, un semplice ritardo o una mancata risposta alle lettere della Cancelleria, o la mancata comunicazione delle informazioni e dei documenti richiesti, rischiano di essere considerati come una manifestazione di disinteresse a proseguire l'istruzione del fascicolo,

con la conseguenza che la Corte potrebbe decidere di non esaminare il ricorso, di dichiararlo irricevibile o di cancellarlo dal ruolo.

C. Gratuità della procedura

L'istruzione del fascicolo è **gratuita**. La parte ricorrente verrà sistematicamente informata di ogni decisione adottata dalla Corte.